

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TUTELA PRESSO I PRESID
OSPEDALIERI DELLA ASL 4 - MATERA**

PREMESSA

In considerazione delle richieste delle Associazioni di Volontariato e Tutela ad espletare attività presso i presidi ospedalieri della Azienda Sanitaria ASL 4, si ritiene necessario regolamentarne la presenza. La finalità è quella di garantire la tutela dei pazienti e dei volontari secondo quanto stabilito dalle norme in vigore sul Volontariato.

ARTICOLO 1

(Requisiti di ammissione)

Le attività di volontariato liberamente e gratuitamente offerte all'interno dei Presidi Ospedalieri della Asl4 Matera dovranno essere regolamentate con stipula di protocollo d'intesa e solo dalle Associazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la Giunta regionale - L.R. 1/2000.

ARTICOLO 2

(Richiesta Protocollo d'intesa)

Ogni Associazione di Volontariato, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, dovrà stipulare con l'ASL un protocollo d'intesa ed eventualmente concordare, all'occorrenza, con il Responsabile e/o Coordinatore della U.O. in cui intende svolgere la sua attività di volontariato, le modalità finalizzate a regolamentare la presenza dei volontari nei vari reparti. Il Responsabile della U.O. invierà tali modalità alla Direzione Sanitaria del P.O. per la successiva presa visione.

Il protocollo d'intesa dovrà recepire il presente regolamento e disciplinare nello specifico l'attività di volontariato relativamente agli elementi essenziali di cui all'articolo 5 della L.R. 1/2000, ove non già previsti dal presente regolamento.

Nel caso in cui le Associazioni intendessero stipulare con la ASL 4 delle convenzioni, oltre al Protocollo d'intesa, si farà riferimento agli articoli 5 e 7 della L.R. 01/2000.

ARTICOLO 3

(Priorità nella scelta)

L'ASL4, per il tramite dei Dirigenti delle UU.OO. e delle Direzioni delle Strutture, individuerà nell'ambito dei criteri, di cui all'art. 7 della L.R. 1/2000, le

priorità nella scelta delle Associazioni di Volontariato per la stipula dei protocolli d'intesa, ossia:

- a) qualità e completezza dei progetti e, ove dimostrabile, delle attività svolte;
- b) capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza;
- c) regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;
- d) sedi di operatività sul territorio.

Resta chiaro che il Protocollo d'intesa è da considerarsi cosa ben diversa dalle convenzioni che, come detto, restano regolamentate dagli articoli 5 e 7 della L.R. 01/2000.

Le modalità sono regolamentate da accordi interni tra le Associazioni ed i Dirigenti delle UU.OO. e di essi le Direzioni delle Strutture vengono puntualmente informate a cura degli stessi Dirigenti.

ARTICOLO 4 **(Sede dell'Associazione)**

E' fatto obbligo all'Associazione comunicare a quest'Azienda Sanitaria l'ubicazione della propria sede legale.

All'atto della stipula del protocollo d'intesa l'ASL, su richiesta dell'Associazione di Volontariato, verifica l'eventuale disponibilità di spazi all'interno dei presidi della stessa, da destinare alle esigenze dell'Associazione di Volontariato.

Tale eventuale locale non potrà ritenersi la sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 5 **(Norme di tutela per il volontario)**

Le attività tipiche del volontario, trattandosi delle sole attività di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, così come specificate all'articolo 6 del presente regolamento, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste in materia dalla normativa occupazionale.

Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria.

Pur nella considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno prevedere le seguenti azioni di tutela per il volontario:

- a) Prima di essere ammesso all'interno del Presidio Ospedaliero il volontario dovrà dimostrare, per il tramite del rappresentante legale dell'Associazione di Volontariato, di aver completato con esito positivo l'iter formativo di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

- b) Il volontario deve aver acquisito un sufficiente numero di nozioni necessarie all'espletamento delle sue funzioni di volontario;
- c) E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:
- accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
 - assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposto a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Dovrà essere cura del Caposala, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

L'ASL, in ogni caso, intende assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste ai dipendenti in caso di eventuale ed imprevedibile esposizione ad agenti biologici per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post - esposizione.

E' ritenuto, inoltre, opportuno offrire al volontario la possibilità di accedere, in accordo con il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico, alla vaccinazione antinfluenzale e, pur non svolgendo egli attività con esposizione a liquidi biologici potenzialmente infettanti, l'ASL dà al volontario, per suo beneficio individuale, la possibilità di effettuare le vaccinazioni antiepatite "A" e "B" presso il medesimo Osservatorio Epidemiologico.

ARTICOLO 6

(Attività di Volontariato)

Ogni Associazione di Volontariato, nella sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la ASL, concorderà di volta in volta modalità e tempi dell'attività prestata con il Responsabile e il Caposala dell'Unità Operativa di destinazione.

I volontari autorizzati ad operare presso l'Unità Operativa dovranno rispettare le disposizioni vigenti presso l'Unità Operativa di destinazione.

Sarà cura del volontario utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura e funzionale alle attività in esso espletate. E' fatto divieto di utilizzare divise non concordate con la U.O.; nel caso in cui le attività svolte dal volontario dovessero richiedere l'utilizzo di indumenti specifici, questi saranno forniti dalla stessa U.O.

Il volontario dovrà svolgere esclusivamente attività di supporto di carattere non sanitario ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti.

ARTICOLO 7

(Cartellino di riconoscimento e registro presenze)

Ogni volontario, durante le ore di servizio deve esibire l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'U.R.P. in accordo con l'Associazione di

appartenenza e contenente il nome dell'Associazione di Volontariato, la dicitura "Servizio di Volontariato", numero identificativo assegnato dall'URP, la fotografia.

Nel caso in cui il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso il Presidio Ospedaliero, sarà cura del legale rappresentante dell'Associazione restituire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnatogli. Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture di questa Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa verrà accertata mediante il Registro Presenze, predisposto a cura dell'U.R.P. e disponibile presso l'Unità Operativa stessa, sul quale il volontario dovrà indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa e apporre la propria firma, convalidata da personale all'uopo delegato.

I tempi di permanenza nelle UU.OO. sono concordati con i dirigenti responsabili e devono essere compatibili con l'organizzazione dell'intera struttura.

ARTICOLO 8 (Formazione)

Saranno ammessi ad operare presso i Presidi Ospedalieri solo i volontari che avranno seguito un apposito corso di formazione organizzato in tutte le sue fasi, dalla ASL in accordo con le Associazioni di Volontariato ed il Coordinamento Socio-Sanitario. I contenuti del corso di formazione, con verifica finale, saranno inerente alla presenza dei volontari nelle strutture della ASL. Tale obbligo deve essere rivolto a quanti intendono iniziare l'attività di volontariato; quanti invece frequentano da volontari le UU.OO. hanno l'obbligo dell'aggiornamento delle conoscenze. Tali corsi dovranno avere cadenza annuale comprendendo l'aggiornamento in materia di legge sulla tutela della Privacy (Lg 196/2003).

ARTICOLO 9 (Durata del Protocollo d'intesa, cause e modalità di risoluzione del rapporto)

Il protocollo d'intesa avrà durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno fatto salvo il permanere dei presupposti.

All'Associazione spetterà in via esclusiva l'obbligo di curare l'osservanza delle norme civili. In caso di inosservanza l'ASL potrà procedere, dopo averne discusso con il Rappresentante Legale dell'Associazione (o suo delegato) e dopo averne concordato le modalità, alla risoluzione del Protocollo d'intesa, senza che

l'Associazione abbia a pretendere alcun risarcimento o corrispettivo.
Nel caso in cui la validità dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato venisse meno nel corso della durata del protocollo d'intesa, l'ASL considererà risolto lo stesso, fatta salva la presentazione da parte dell'Associazione del documento attestante la conferma dell'iscrizione.
La risoluzione del rapporto verrà formalizzata con lettera raccomandata A.R. a firma del Direttore Generale e verrà inviata all'Associazione al verificarsi dell'evento risolutivo del rapporto ed avrà effetto dal giorno del ricevimento della stessa.

ARTICOLO 10

(Forme e modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni)

L'ASL, mediante i propri Dirigenti delle UU. OO., potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante legale dell'Associazione (o un suo delegato) il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto del Protocollo d'intesa, al fine di verificare i risultati.

ARTICOLO 11

(Copertura assicurativa)

Per la copertura assicurativa si rinvia all'art 5, comma 3, lett. i) della L.R. 1/2000.

ARTICOLO 12

(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)

Ogni volontario è tenuto:

- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte ed improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte e dalle Direzioni Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
- ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti.

Il mancato rispetto dei summenzionati obblighi comportamentali da parte dei volontari potrà determinare il divieto di accesso, degli stessi, alle strutture

della ASL, fatte salve le segnalazioni all'autorità giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

ARTICOLO 13 **(Sospensione del volontario)**

Nel caso in cui un volontario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 12, il Responsabile dell'Unità Operativa provvede a contattare il Responsabile dell'Associazione ed a concordare con lui l'eventuale allontanamento del volontario e a darne comunicazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e alla Direzione Sanitaria del P.O., per quanto di rispettiva competenza.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà a contattare il Presidente dell'Associazione, sentiti il Responsabile dell'Unità Operativa e la Direzione Sanitaria del P.O., per quanto di rispettiva competenza.

Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tali da determinare la sospensione del volontario, il Direttore Generale invierà formale e motivata lettera al Presidente dell'Associazione ed il volontario non potrà più aver accesso alle strutture ospedaliere in qualità di volontario, a meno di una successiva revoca della sospensione stessa da parte del Direttore Generale.

Articolo 14 **(Verifica applicazione del regolamento)**

La Direzione Sanitaria del P.O. insieme e pariteticamente ai Responsabili delle varie Associazioni di Volontariato ha il compito di verificare l'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 15 **(Privacy)**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l'Associazione viene considerata Titolare, presso la propria sede legale, del trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento del servizio oggetto del presente regolamento.

E' fatto obbligo al Titolare dell'Associazione di Volontariato a provvedere:

A) alla nomina dei Responsabili e degli incaricati del trattamento, in modo che ogni soggetto che concretamente opera su dati personali sia espressamente autorizzato secondo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/03. L'attività dell'incaricato deve svolgersi secondo le istruzioni e sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile;

B) alla opportuna sensibilizzazione del personale e dei volontari addetti al trattamento dei dati in ordine alle prescrizioni della legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza cui il

personale ed i volontari stessi sono tenuti, nonché del segreto d'ufficio e professionale in conformità all'art.83 c.2 l.i del Codice: " la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale" ;

C) alla vigilanza del personale e dei volontari per il rispetto delle disposizioni di legge, secondo le istruzioni impartite.

In ogni caso l'Associazione di Volontariato è tenuta a garantire la corretta e integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di responsabilità.

Il Responsabile dell'U.O. ha l'obbligo di acquisire il consenso dell'utente, con apposito modulo, di avvalersi dell'attività del volontario.

ARTICOLO 16

(Sottoscrizione di presa visione del regolamento)

Ogni volontario operante presso le strutture di questa Azienda, all'atto del rilascio del cartellino da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sottoscriverà il Foglio di presa visione del presente regolamento, di cui l'ASL 4 gli fornirà copia, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'articolo 5 del presente provvedimento.

ARTICOLO 17

(Modifiche al regolamento)

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato e/o integrato d'intesa tra ASL 4 e le Associazioni di Volontariato sulla base delle osservazioni e/o necessità che dovessero emergere nel corso della sua applicazione.